

MODULO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2025 - D.P.C.M 29 gennaio 2025

Con **D.P.C.M 29 gennaio 2025** è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025 (riferito a tutte le attività riferite all'anno 2024).

Ricordiamo che la legge 70/1994 prevede precisi obblighi per comunicazione, dichiarazione di denuncia, di notificazione, resi noti tramite il MUD.

Il termine per la presentazione del MUD 2025 è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, dovrà avvenire entro il giorno **28 giugno 2025**.

I soggetti che procedono con il tardivo adempimento sono puniti con **sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 €**.

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale così come il verbale dei materiali e manufatti, sono degli adempimenti che enti e imprese devono presentare.

MUD 2025: scadenza e novità

Quest'anno il documento presenta diverse modifiche con lo scopo di consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni normative. In particolare:

- l'introduzione all'interno della scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D.Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
- all'interno dell'aggiornamento dell'Allegato sono state riviste le seguenti parti:
- introduzione del codice ATECO **96.02.03** in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006;
- modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi;
- integrazioni e correzione della Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti.

Il termine ultimo per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione; pertanto, la presentazione del MUD per l'anno 2024 dovrà avvenire entro il **28 giugno 2025**.

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025.

Dal 2025 l'accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite **SPID**, **CIE** (carta d'identità elettronica) o **CNS** (firma digitale).

Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità "Collega utenti user/password".

Cos'è il Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno ai sensi della legge 70/1994, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.

Se l'impresa non ha prodotto rifiuti, né ha conferito quelli in giacenza dell'anno precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, **non deve presentare il MUD**.

Il MUD consente di raccogliere i dati sui rifiuti prodotti da imprese ed enti. È utile per controllare le diverse fasi della gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, fino al recupero. L'adempimento garantisce trasparenza nelle attività e la salvaguardia del territorio.

Quali informazioni contiene il MUD, come e quando va compilato

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è suddiviso in diverse comunicazioni:

- comunicazione Rifiuti,

- comunicazione Veicoli Fuori Uso,
- comunicazione Imballaggi, articolata in:
 - sezione consorzi
 - sezione gestione rifiuti di imballaggio,
- comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE),
- comunicazione Rifiuti Urbani e Raccolti in Convenzione,
- comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ogni dichiarante deve presentare un **unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale**, contenente **tutte le Comunicazioni dovute** per l'Unità Locale dichiarante.

La dichiarazione MUD va compilata sulla base dei dati inseriti nel **registro di carico e scarico** di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Unica eccezione la scheda Materiali (SCHEDA MAT) dove devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali rientranti nella definizione di "end of waste" o di materiali secondari.

Chi è obbligato alla presentazione del MUD

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dal:

- dall'articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- dall'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.

In particolare, i **soggetti tenuti alla presentazione del MUD**, per le sue diverse parti, sono:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto di rifiuti**;
- **commercianti ed intermediari di rifiuti** senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di **recupero e smaltimento dei rifiuti**;
- imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- **imprese agricole** che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo **superiore a 8.000 euro**;
- imprese ed enti che hanno **più di dieci dipendenti** e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g) del D.Lgs. 152/2006));
- i **consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del **servizio pubblico di raccolta**, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione e non devono presentare la dichiarazione MUD, **solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi**:

- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni industriali;
 - lavorazioni artigianali;
 - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
 - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
 - fosse settiche e retti fognarie;
- le **imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione** (solo per i rifiuti NON pericolosi);

- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
- i **liberi professionisti** che non operano in forma d'impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell'art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all'obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Modello MUD non richiesto per i rifiuti edili non pericolosi

Sono esclusi da MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) **tutti i rifiuti non pericolosi** – indipendentemente dal Codice CER Rifiuti – **che si producono in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.**

La nota ISPRA dell'8 aprile 2016, ricorda che si possono comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall'obbligo di MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) anche quelle tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti ma che sono funzionali all'attività di costruzione e demolizione svolta in cantiere come, ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01:

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
- 15 01 02 imballaggi di plastica;
- 15 01 03 imballaggi in legno;
- 15 01 04 imballaggi metallici;
- 15 01 05 imballaggi compositi;
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- 15 01 07 imballaggi di vetro;
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile.

La nota ISPRA chiarisce inoltre che l'esclusione riguarda i soli rifiuti non pericolosi che sono prodotti in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

Inoltre, le imprese edili sono escluse dall'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall'art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi.

Diversamente se l'impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi **in un luogo diverso dal cantiere** e, quindi la produzione dei citati rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all'attività di costruzione e demolizione, (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell'officina privata ove avviene la manutenzione ordinaria del parco veicolare), detti rifiuti di imballaggio non pericolosi provenienti ad esempio da contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici ecc., devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.

Diversamente e indipendentemente dal luogo di produzione, **tutti i rifiuti pericolosi** (ad esempio rifiuti di manufatti in cemento-amianto, terre contaminate, accumulatori, olio e filtri esausti, ecc...) soggiacciono all'**obbligo di registro di carico/scarico, MUD e RENTRI.**

Dichiarazione MUD: come si presenta

La trasmissione avviene esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it

Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito **www.mudtelematico.it**:

- Comunicazione Rifiuti;

- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Chi può presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata

Possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata tramite il sito **mudsemplificato.ecocerved.it** i soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di **7 rifiuti**;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di **3 trasportatori** e più di **3 destinatari**;
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Chi può presentare la comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito **www.mudcomuni.it**.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- i dati relativi alla raccolta differenziata;
- le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell'articolo 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006.

I Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.12 del D.Lgs 49/2014.

Quanti MUD vanno presentati e a quale Camera di commercio?

Deve essere presentato **un MUD per ogni unità locale** che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

Quali sono le sanzioni previste per il MUD non inviato

L'art. 258, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.